




COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 T.U.E.L. IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

OGGETTO

LIMITAZIONE AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE ZONE DELLA STAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'area urbana in oggetto, è spesso al centro di richieste di intervento da parte dei residenti, ai vari organi di polizia e dell'Amministrazione comunale, in relazione a problemi di vivibilità ed a causa di fatti verificatisi in tale zona, (risse, spaccio, ubriachezza molesta, rumori e schiamazzi);

CONSIDERATO che per tale situazione, sono stati negli ultimi tempi effettuati interventi di controllo, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare i fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana ;

CONSIDERATO, altresì che, essendo tale area collegata al centro storico della città quale itinerario privilegiato di residenti, pendolari e turisti, è importante intervenire a difesa delle originarie caratteristiche ambientali e culturali della zona che, tra l'altro, da sempre ha avuto carattere di pregio ed interesse per l'apertura di attività commerciali e come zona residenziale, oltre che prioritario ripristinare il decoro e la prevenzione di ulteriore degrado, e salvaguardare la sicurezza urbana e dell'igiene pubblica;

TENUTO CONTO che la zona costituisce punto di ritrovo di avventori di esercizi commerciali, di residenti o di semplici frequentatori dell'area sopraindicata, che sono soliti stazionare, specie nelle ore serali e notturne, nelle aree pubbliche ed intrattenersi consumando bevande alcoliche, con il conseguente crearsi di situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica;

RITENUTO

- che sia necessario ed urgente affiancare il lavoro delle forze dell'ordine con strumenti normativi utili a prevenire comportamenti di violenza che scaturiscono soprattutto dall'abuso di alcool sulle pubbliche vie e piazze specie se contenuto in recipienti di vetro che possono divenire potenziali armi improprie nelle mani di persone ubriache o creare pericolo se abbandonati in strada;
- che sia opportuno adottare un provvedimento urgente che, almeno temporaneamente, vieti il consumo di alcolici negli spazi pubblici;

VISTI:

- l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008, adottato in applicazione del comma 4° bis dell'art. 54 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del sopra citato D.L. n. 92/2008, convertito con legge 125/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1° e 4° dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuita al Sindaco e con particolare riguardo alle definizioni relative all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- il Regolamento Comunale PG 11/54259/10 "Disciplina comunale delle attività di somministrazione alimentare e bevande, procedimenti piccoli trattenimenti, orari".

CONSIDERATO che, per effetto delle norme sopra richiamate e fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale negli articoli dal 686 al 691 - in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza -, il Sindaco può legittimamente intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità e che, attraverso la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza, causano pregiudizio alla sicurezza urbana, qual è definita dal sopra citato D.M. 5 agosto 2008;

RITENUTO, per le ragioni ampiamente esposte in premessa, che sussistano le condizioni di necessità e contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo caratterizzanti il verificarsi degli eventi, cui il presente provvedimento intende porre contrasto, nonché di urgenza determinata dall'attualità delle esigenze di contenimento del pericolo, del disagio e del senso d'insicurezza dei cittadini, che ricorrano, infine, i presupposti di celerità e urgenza di cui all'art. 7, comma 1° della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008, convertito in Legge n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ferrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

PRESO ATTO della sentenza 7 aprile 2011, n. 115, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al comma 4°, poiché comprendente la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

VISTA la nota della Prefettura di Ferrara del 18.12.2014 Prot. n. 30035/2014/Area I;

ORDINA

E' VIETATO IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE STRADE, PIAZZE, AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E LORO ADIACENZE, COMPRESSE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA

**DAL 24.12.2014 AL 31.01.2015
DALLE 20,30 ALLE 06,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO**

in tutte le vie comprese nel seguente perimetro: Piazzale Stazione, Via Felisatti, Viale Po, Barriere Cavour, Via Ortigara, Via Poledrelli fino all'incrocio con Corso Vittorio Veneto, Corso Vittorio Veneto, Via Cassoli fino all'incrocio con Via Fiume, Via Fiume, Via Gorizia, Via Agnelli, Viale IV Novembre, Corso Piave, Via San Giacomo dall'incrocio con Corso Piave a Piazzale Stazione


inoltre,

Via Oroboni, Via Guidoboni, Via Tranchellini, Via Morata, Via Aguiari, Via Angelini, Via Bianchi, Via Porta Catena fino a Via Bianchi e via Mura di Porta Po compresa la traversa Via Graldi.

Sono escluse le aree concesse ai Pubblici Esercizi come "distesa tavoli".

1. La presente ordinanza, resa pubblica mediante l'Albo Pretorio e, altresì, divulgata per mezzo del sito informatico del Comune, degli organi di stampa, d'informazione e di ogni altra opportuna pubblicità di fatto, ha validità nel periodo compreso fra il 24 Dicembre 2014 ed il 31 Gennaio 2015 compreso ed è immediatamente esecutiva.
2. La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.
4. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500.

IL SINDACO
AVV.TO TIZIANO TAGLIANI



Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.